

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Oneri di non contestazione e prove prodotte per dimostrare l'attendibilità dei fatti: differenze

Non vanno confusi gli oneri di (non) contestazione, che riguardano solo le allegazioni sui fatti, e le prove prodotte per dimostrarne l'attendibilità, a cui quel principio non si applica, dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice.

NDR: per tale principio si veda Cass. n. 12748 del 2016.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 7.6.2017, n. 14155

...omissis...

Fatti di causa

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 13 marzo 2010, ha respinto il gravame proposto da xxxxxxxxxx (d'ora innanzi, per tutti, solo I.) per la modificazione dello stato passivo del xxxxx avendo richiesto - senza successo davanti al GD e al Tribunale di quella stessa città - l'ammissione, in via chirografaria, del

proprio credito nascente dal contratto di factoring concluso in data 19 luglio 1984 con la società in bonis.

Secondo la Corte, per quello che ancora interessa in questa sede, avendo la curatela formalmente contestato la produzione documentale posta a supporto sia della domanda che dell'opposizione allo stato passivo, i detti documenti versati dalla creditrice, ossia le copie dell'estratto notarile del "libro giornale cedenti", non sarebbero state idonee a provare il credito preteso, non trovando applicazione il disposto dell'art. 2710 c.c. nei rapporti tra l'impresa e la curatela fallimentare, che agisca nella sua funzione di gestore del patrimonio del fallito (e non già in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito).

Infatti, la documentazione, "seppur attestante un rapporto di factoring tra le due società, non poteva assurgere a dignità di prova in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito, elementi non determinabili per mezzo del sistema delle cd. presunzioni semplici" (p. 3 della sentenza).

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione Ixxxx con tre motivi.

Il PG, nella persona del dr. Luigi Salvato, ha concluso, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., affinché la Corte rigetti il ricorso.

La curatela non ha svolto attività difensiva.

Ragioni della decisione

Con il primo mezzo di impugnazione (insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la ricorrente ha censurato il ragionamento svolto dalla Corte territoriale in quanto - secondo il giudice a quo - il Fallimento avrebbe contestato i documenti da essa prodotti e posti a base della domanda e dell'opposizione, senza che la lapidaria affermazione contenuta nella sua comparsa ("Controparte si è limitata a produrre a corredo delle proprie domande unicamente una serie di estratti conto") possa rappresentare una contestazione, precisa e puntuale, delle appostazioni contabili rilevabili dagli estratti conto riferibili all'intero rapporto contrattuale, in mancanza della spiegazione del perchè tali conteggi (interessi, pagamenti, commissioni) non fossero validi.

Con il secondo (Violazione e falsa applicazione dell'art. 167 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la ricorrente ha censurato il ragionamento svolto dalla Corte d'appello in quanto essa avrebbe erroneamente ritenuto che il Fallimento avesse contestato le risultanze degli estratti conto in mancanza di una specI.ca e puntuale presa di posizione, come gli imponeva la nuova formulazione dell'art. 167 c.p.c., con la conseguenza che la creditrice non aveva alcun ulteriore onere probatorio.

Con il terzo (insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la ricorrente ha censurato il ragionamento svolto dalla Corte territoriale in quanto essa avrebbe, indebitamente, fatto riferimento all'art. 2710 c.c. (mai citato e menzionato dalla ricorrente nella precedente fase di merito), sulla base del presupposto non corretto che essa aveva (contrariamente al vero) invocato la speciale rilevanza della contabilità dell'imprenditore, mentre la prova del credito nasceva in applicazione del principio di contestazione.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchè incentrati sulla stessa ragione di doglianza relativa al fatto che gli estratti conto non fossero stati contestati, se non genericamente, dalla Curatela fallimentare.

Ma essi sono infondati e devono essere respinti in quanto, alla base delle due doglianze, vi è un equivoco costituito dalla confusione tra gli oneri di (non) contestazione, che riguardano solo le allegazioni sui fatti, e le prove prodotte per dimostrarne l'attendibilità, a cui quel principio non si applica.

A tal proposito, peraltro, questa Corte ha già affermato (Sez. 3, Sentenza n. 12748 del 2016) il principio di diritto secondo cui "l'onere di contestazione riguarda le

allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, nè la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice.".

Ha perciò ragione il PGxxxxxx, nella sua requisitoria scritta, il quale ha osservato che le due censure si risolvono in una inammissibile critica dell'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine all'apprezzamento delle prove.

Il terzo mezzo, riguardante la censura relativa al preteso fraintendimento all'applicazione del consolidato principio di diritto relativo agli artt. 2709 e 2719 c.c. (da ultimo, espresso da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14054 del 2015, e secondo cui "al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute, senza che tale inopponibilità, in sede di accertamento del passivo, resti preclusa ove non eccepita, trattandosi di eccezione in senso lato - e, dunque, rilevabile d'ufficio in caso di inerzia del curatore - poichè non si riconnette ad una azione necessaria dell'organo ma al regime dell'accertamento del passivo in sè, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito."), in quanto frutto di un equivoco del giudice di merito, che non si sarebbe avveduto che le doglianze della parte riguardavano non già la speciale rilevanza della contabilità dell'imprenditore, ma la prova del credito, ricavabile facendo corretta applicazione del principio di (non) contestazione, rifluiscono in realtà nella già esaminata infondatezza dei primi due mezzi di cassazione, restando assorbito.

In conclusione, il ricorso va respinto senza che vi sia necessità di provvedere sulle spese di lite, in difetto di un'attività difensiva da parte della Curatela fallimentare, in questa fase del giudizio.

pqm

Respinge il ricorso.